

## DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori MANFREDI, DE ANNA, RIZZI,  
ZANOLETTI, SCOPELLITI, ASCIUTTI, LORENZI, DI BENEDETTO,  
BETTAMIO, PELLICINI, SPECCHIA e CARCARINO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 FEBBRAIO 1997**

Norme per la messa in sicurezza delle aree già appartenenti all'ACNA di Cengio e limitrofe. Cessazione delle attività produttive delle società «Organic Chemicals» e ACNA C.O. in liquidazione ed altre ivi localizzate; reimpiego delle maestranze e bonifica dei siti degradati

ONOREVOLI SENATORI. - Il 27 novembre 1987, con delibera del Consiglio dei ministri, la Valle Bormida venne dichiarata «area ad elevato rischio di crisi ambientale» a causa dell'elevato livello di inquinamento causato soprattutto dalla presenza dell'inse-diamento chimico dell'ACNA C.O. di Cengio in provincia di Savona, nella Valle Bormida di Millesimo.

L'insediamento industriale, ivi presente dal 1882, inizialmente come dinamitificio, ha determinato il degrado ambientale della Valle Bormida di Millesimo fin dall'inizio di questo secolo, tanto che le prime manifestazioni di protesta degli abitanti di cui si ha notizia risalgono al 1917. Al 1936 risale invece la causa intentata da seicento agricoltori per il risarcimento del danno causato alla produzione agricola dai fumi emessi in atmosfera e dall'inquinamento fluviale.

Altre ondate di protesta si sono susseguite quasi ciclicamente nel dopoguerra a causa della persistente situazione di degrado fino a raggiungere il livello più alto nel corso del quinquennio 1987-1992. Allora la mobilitazione popolare venne favorita anche dalla minore efficacia del ricatto occupazionale esercitato sul territorio dalla presenza dello stabilimento a causa del notevole calo del personale impiegato. Inoltre, supportata da costanti iniziative legali e giudiziarie, promosse da tecnici locali, la mobilitazione ha ottenuto il riconoscimento seppure in-tempestivo dell'effettiva gravità della situazione da parte delle autorità preposte alla tutela di salute e ambiente.

Nel corso del decennio trascorso, lo stabilimento è stato così sottoposto due volte a provvedimenti inefficaci, in quanto parziali, di chiusura cautelativa delle attività produttive; sono stati realizzati interventi, per centinaia di miliardi, con dichiarate finalità di tutela ambientale ma di dubbia efficacia; sono state dismesse la gran parte delle pro-

duzioni con determinanti effetti ai fini della riduzione dell'inquinamento; il numero delle maestranze impiegate si è ridotto al 25 per cento rispetto al 1988; l'ACNA C.O. ha accumulato ingenti perdite ed è stata messa in liquidazione sullo sfondo dello scontro sociale tra Liguria e Piemonte, acceso proprio intorno alla questione della cessazione definitiva delle attività produttive dell'inse-diamento chimico.

A fronte del quadro innanzi descritto, l'attuale situazione dimostra come il riconoscimento da parte delle autorità competenti del grave stato di compromissione ambientale causato dall'insediamento industriale non abbia purtroppo comportato conseguenti azioni risolutive in grado di affrontare complessivamente la problematica, non solo in modo parziale con soluzioni tampone.

Infatti, tuttora, come riportato negli atti della Commissione di inchiesta parlamentare sull'ACNA e come dimostrano anche gli esiti di recenti perizie giudiziarie, continuano a rimanere aperte le seguenti gravi questioni che con l'attuale legislazione e azione amministrativa non sono state in alcun modo avviate a soluzione:

i limiti tabellari per lo scarico in ambiente fluviale, di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319, vengono rispettati solo attraverso la pratica illegale della diluizione delle acque di processo, a valle della depurazione, con altre acque quali quelle di raffreddamento in un rapporto 1:4;

continua lo scarico non autorizzato di percolato in ambiente fluviale attraverso varie perdite nel sistema di contenimento sotterraneo, realizzato in diverse riprese e comunque solo parzialmente a partire dai primi anni '80, a causa del persistere delle attività produttive localizzate anche al di sopra dei rifiuti interrati, che contribuiscono

all'alimentazione del percolato e che impediscono di fatto l'attuazione di una bonifica definitiva;

tuttora non è stata realizzata compiutamente la caratterizzazione chimico-analitica delle sostanze inquinanti, quali ad esempio le diossine presenti nel sottosuolo dello stabilimento, fondamentale onde poter predisporre un piano di bonifica definitiva dell'area;

prosegue l'accumulo di rifiuti industriali sul sito, già gravemente compromesso, mediante l'alimentazione dei cosiddetti *Lagoons* con eluato proveniente dall'impianto ITACA;

permane in tutta la sua gravità l'elevato rischio di disastro idrogeologico a causa della non messa in sicurezza e bonifica del sito rispetto al verificarsi di eventi di piena eccezionale del fiume Bormida, rischio che è da riferirsi non solo al bacino idrografico del Bormida;

la gestione diretta della situazione è demandata ad una società in liquidazione.

I punti sovraelencati rappresentano i maggiori problemi tuttora irrisolti e continuano ad alimentare l'estrema diffidenza e avversione ancora presenti nella Valle Bormida nei confronti di questo stabilimento chimico.

La situazione sovraesposta dimostra soprattutto come la cessazione di qualsiasi attività produttiva sul sito sia condizione *sine qua non* per impostare un progetto di recupero ambientale della Valle Bormida.

In particolare, l'articolo 1 prevede la cessazione delle attività produttive svolte dall'«Organic Chemicals srl», indipendentemente dal loro attuale impatto ambientale comunque elevato (vedasi diluizione delle acque di produzione con acque di raffreddamento) che si rende necessaria in quanto i reparti produttivi stessi potrebbero insistere su ammassi di rifiuti interrati, ma soprattutto perchè si deve limitare al massimo l'afflusso di acque al sito contaminato.

La presenza dell'«Organic Chemicals» comporta invece l'ingresso all'interno dell'area dello stabilimento di 1.340 metri cubi all'ora di acqua, quantitativo ben supe-

riore ai 420 metri cubi all'ora determinati dall'attività dell'ACNA C.O. in liquidazione, che dal gennaio 1994 gestisce la sola parte ambientale dell'insediamento di Cengio, con l'espletamento dei servizi a supporto dei processi produttivi svolti dall'«Organic Chemicals».

ACNA C.O. in liquidazione e «Organic Chemicals» causano assieme l'ingresso di 1.760 metri cubi di acque e questo spiega anche l'elevato quantitativo di percolato (circa 150 metri cubi all'ora) che viene prelevato dal sottosuolo dell'azienda, senza considerare quello che invece non viene captato dal sistema di contenimento e pompaggio in quanto fuoriesce all'esterno.

La presenza di attività su quella che di fatto è un'enorme discarica per rifiuti industriali tossico-nocivi è inoltre incompatibile con l'esigenza di caratterizzazione della situazione del sottosuolo e della conseguente bonifica.

Oltre che nel sito è presente, a poche centinaia di metri di distanza a cavallo del territorio dei Comuni di Saliceto, in provincia di Cuneo, e Cengio, in provincia di Savona, un altro ammasso di rifiuti industriali per il quale si deve prevedere la rimozione contestualmente alla realizzazione delle attività di bonifica.

L'articolo 2 pertanto dispone che il Ministero dell'ambiente, previa la caratterizzazione chimico-analitica del sottosuolo, rediga un Piano globale in grado di rispondere anzitutto alla necessità di messa in sicurezza dell'area alle esigenze di bonifica del sottosuolo del sito *ex ACNA*, dei lagunaggi ivi presenti e della menzionata discarica presente a valle.

Riguardo alle soluzioni tecniche da attuare per la messa in sicurezza e bonifica dell'area, queste sono subordinate ai risultati della caratterizzazione chimico-analitica del sottosuolo, ma sicuramente sono da escludersi sia l'ipotesi di asportazione e trasferimento in altro luogo dei rifiuti e dei terreni inquinati, a causa delle enormi quantità presenti, sia la termodistruzione degli stessi a causa dell'elevato impatto ambientale che ne deriverebbe, intollerabile

in una zona già pesantemente contaminata come quella della Valle Bormida.

La soluzione più praticabile dovrebbe consistere quindi nella realizzazione di un enorme contenitore a tenuta stagna (insarcofagamento!) che impedisca completamente l'ingresso di acqua nel sito e che sia in grado di far fronte al rischio idrogeologico.

L'unica eccezione riguarda i reflui ad alto tenore salino contenuti nei cosiddetti *Lagoon*, che rappresentano circa un decimo della quantità complessiva di rifiuti e terre contaminate presenti nel sito e per i quali esistono già diverse valide proposte di smaltimento alternativo all'incenerimento presentate al Ministero dell'ambiente anche dalla regione Piemonte.

Il piano per poter essere attuato deve venire preventivamente approvato dalle regioni Liguria e Piemonte, deputate all'effettuazione del monitoraggio della evoluzione ambientale delle aree in questione e della Valle Bormida a valle dello stabilimento.

Il monitoraggio si rende necessario onde poter verificare il decorso e l'efficacia delle attività di bonifica.

Deve inoltre venirne garantito l'accesso degli abitanti alle informazioni sullo stato dell'ambiente nel corso dell'espletamento delle attività di bonifica.

Se occorre dare una qualche prospettiva e speranza a popolazioni inquinate per intere generazioni, prevedendo inoltre la giusta valutazione e il conseguente risarcimento

dei danni ambientali, di cui all'articolo 3 del presente disegno di legge, allo stesso modo si deve considerare con grande attenzione il destino delle maestranze attualmente impiegate nell'ACNA C.O. in liquidazione e nell'«Organic Chemicals». È per questo che nel disegno di legge, all'articolo 4 si affronta nel dettaglio il nodo del loro reimpegno e quindi delle necessarie garanzie occupazionali.

L'onere per lo Stato è indubbiamente alto ma commisurato al dovere di intervento dello Stato e quindi della collettività nei confronti delle popolazioni locali, alla gravità della situazione e al rischio di disastro non solo ambientale che pende sulla Valle Bormida, ma anche sul bacino padano, a causa della presenza di milioni di metri cubi di rifiuti industriali e terre da essi contaminate, presenti in prossimità dell'attuale alveo del Bormida.

Prevenzione deve significare anche capacità di attuare interventi che possono apparire drastici e onerosi a breve termine che permettono però di evitare a medio e lungo termine conseguenze ben più gravi.

Il presente disegno di legge vuole cogliere così la fondamentale esigenza di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, nonché portare alla risoluzione di una vicenda ormai ultrasecolare che ha tracciato un profondo solco di divisione tra gli abitanti. Ed è per questo, onorevoli colleghi, che vi chiedo la pronta approvazione del presente disegno di legge.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

*(Cessazione prelievo idrico  
e attività produttive)*

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono sospese tutte le attività produttive dell'ACNA C.O. in liquidazione, dell'«Organic Chemicals» e di qualsiasi altra società insistente nell'area del sito *ex* ACNA di Cengio, in provincia di Savona.

2. La concessione del Ministero dei lavori pubblici alla derivazione di acque dal fiume Bormida di Millesimo, decretata in data 20 luglio 1960, nonchè qualsiasi altra concessione al prelievo idrico rilasciata alle società insistenti sul sito *ex* ACNA sono annullate a far data dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge. Nei successivi trenta giorni le Società interessate devono sospendere qualsiasi prelievo idrico dal fiume e dal sottosuolo dello stabilimento, nonchè fermare lo scarico di reflui e acque di qualsiasi genere nel fiume Bormida, fermare e mettere in sicurezza gli impianti connessi all'attività dell'ACNA C.O. con allontanamento dall'area di tutte le materie prime pericolose.

3. L'impianto di termodistruzione denominato RESOL viene definitivamente smantellato con allontanamento dall'area di tutti i suoi componenti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Il Ministero dell'ambiente vigila sull'effettiva esecuzione di quanto disposto dal presente articolo, richiedendo se del caso l'intervento dell'autorità giudiziaria.

## Art. 2.

*(Messa in sicurezza e attività di bonifica  
del sito e aree limitrofe)*

1. Il Ministero dell'ambiente predispone, entro tre mesi dalla data di entrata in vigo-

re della presente legge il piano per la messa in sicurezza e bonifica del sito e delle aree limitrofe, ivi compresi i lagunaggi di accumulo dei reflui ad alto tenore salino, con monitoraggio continuo della evoluzione della situazione ambientale delle aree limitrofe e della Valle Bormida da realizzarsi in accordo con le regioni Liguria e Piemonte mediante la firma e conseguente attuazione di un apposito protocollo d'intesa ai sensi dell'articolo 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.

3. Le regioni Liguria e Piemonte procedono al monitoraggio dell'evoluzione della situazione ambientale della Valle Bormida per tutto il periodo attinente ai lavori di completamento di messa in sicurezza e di realizzazione della bonifica definitiva.

#### Art. 3.

##### *(Valutazione e risarcimento dei danni ambientali)*

1. Lo Stato si rivale sulle proprietà responsabili dei danni ambientali ai sensi dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e dell'articolo 2050 del codice civile.

2. Le aree e gli impianti esistenti sul sito ex ACNA sono utilizzate per le attività di bonifica e sono messe a disposizione dello Stato a garanzia del risarcimento dei danni nei giudizi relativi alle azioni di cui al comma 1.

#### Art. 4.

##### *(Misure per l'occupazione)*

1. Le regioni Liguria e Piemonte predispongono assieme il piano di reimpiego la-

vorativo delle maestranze già impiegato presso l'ACNA, la «Organic Chemicals» e altre società esistenti sul sito, alla data del 30 aprile 1997.

2. Le società deputate alla realizzazione del piano di bonifica, sulla base del protocollo d'intesa approvato dal Ministero dell'ambiente e dalle regioni Liguria e Piemonte, si impegnano al reimpiego lavorativo con precedenza assoluta delle maestranze occupate nell'area *ex* ACNA alle stesse condizioni contrattuali in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Le aree, che a seguito della bonifica definitiva dovessero risultare idonee restano a disposizione del comune di Cengio e possono essere utilizzate al fine dell'insediamento di attività artigianali e produttive, ad esclusione totale e perpetua di industrie operanti nel settore degli armamenti, nel settore petrolchimico, nel settore chimico, nel settore nucleare, nel settore dello smaltimento e della lavorazione dei rifiuti.

4. Le maestranze non reimpiegabili in alcuna delle diverse fasi di attuazione delle attività di bonifica e monitoraggio sono ammesse al trattamento di integrazione salariale. Alle società che provvedono alla assunzione del personale in oggetto sono estesi i benefici economici previsti dalle leggi vigenti.

5. Le schede progetto, già presentate al Ministero dell'ambiente inerenti all'utilizzo dei fondi previsti dall'articolo 23 dei decreti-legge 8 marzo 1996, n. 111, e 3 maggio 1996, n. 245, e dall'articolo 24 dei decreti-legge 8 luglio 1996, n. 351, e 6 settembre 1996, n. 461, per le aree contaminate da attività industriali della Valle Bormida delle province di Savona, Cuneo, Asti, ed Alessandria, nonchè l'utilizzo delle risorse finanziarie previste vengono integrate rispettivamente all'interno del piano di bonifica e monitoraggio e del piano di reimpiego delle maestranze.

6. Per favorire l'insediamento di attività artigianali e produttive nelle aree idonee del sito *ex* ACNA e in genere nel territorio della Valle Bormida in provincia di Savona, si provvede all'utilizzo dei fondi comunitari già esistenti per le aree ad alto tasso di

deindustrializzazione nell'ambito dell'obiettivo 2 di cui al regolamento CEE 2081/93, del Consiglio, del 20 luglio 1993, e successive modificazioni, ad esclusione dei comuni già compresi all'interno dell'obiettivo 5b di cui al medesimo regolamento.

7. Le regioni Piemonte e Liguria, utilizzando i fondi comunitari per la formazione professionale integrati con fondi regionali, promuovono la riqualificazione professionale delle maestranze da reimpiegare nell'ambito dell'insediamento delle attività di cui al presente articolo.

8. È fatto divieto assoluto di cumulo delle diverse forme di finanziamento.